

Circolare n. 116

Bronte, 11/12/2021

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
2° CIRCOLO - BRONTE (CT)
Prot. 0007810 del 11/12/2021
A-31 (Uscita)

Al Sito Web
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA

OGGETTO: Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172: Estensione dell'obbligo vaccinale per il personale della scuola ex art- 4-ter D. L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021

L'art. 2 del Decreto Legge 26 novembre 2021 n. 172, pubblicato in G. U. in pari data con n. 282 S. G, estende **l'obbligo vaccinale a tutto il personale della scuola**, a decorrere dal **15 dicembre 2021**.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario (prime 2 dosi) e, a partire dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo (booster), dopo 5 mesi dal ciclo vaccinale primario.

L'art. 3 del citato Decreto Legge n. 172 modifica anche i termini di validità della Certificazione verde Covid-19, ex art. 9 del Decreto Legge del 22 aprile 2021, n. 52, riducendone la durata da dodici a nove mesi.

Pertanto, tutto il personale scolastico, a partire dal 15 dicembre 2021, per poter svolgere l'attività lavorativa, deve essere in possesso di "*certificazione verde rafforzata*" (ciclo vaccinale completo o guarigione).

L'obbligo di vaccinazione si applica a tutto il personale docente e ATA a tempo determinato e a tempo indeterminato e ai Dirigenti Scolastici, il cui assolvimento dell'obbligo vaccinale è verificato dal Direttore dell'ufficio Scolastico Regionale; spetta al Dirigente Scolastico la verifica dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte di tutto il personale in servizio nella scuola.

Il Dirigente Scolastico assicura il rispetto dell'obbligo vaccinale attraverso immediata e puntuale verifica di tutte le informazioni necessarie, secondo le modalità definite nell'art. 9. Comma 10, del D. L. n. 52/2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 87/2021.

I soggetti esentati dall'obbligo di vaccinazione, in possesso di debita certificazione medica, redatta nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, valida fino al 31 dicembre 2021, possono essere adibiti dal Dirigente Scolastico ad altre mansioni.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati, non risulti l'adempimento dell'obbligo vaccinale, il Dirigente Scolastico invita senza indugio e per iscritto il personale interessato a produrre, **entro il termine perentorio di cinque giorni**:

1. Documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione;
2. Attestazione dell'omissione o differimento della vaccinazione;
3. Presentazione di richiesta di vaccinazione da effettuarsi **entro e non oltre venti giorni** dalla ricezione dell'invito del Dirigente Scolastico;
4. Insussistenza dei presupposti per l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

Nel corso dei cinque giorni decorrenti dall'invito del Dirigente Scolastico a produrre la documentazione comprovante l'adempimento dell'obbligo vaccinale o nel corso dei venti giorni decorrenti dalla

presentazione della prenotazione per la somministrazione del vaccino, il personale continuerà a svolgere l'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo di possesso e di esibizione della Certificazione verde Covid-19 base; allo scadere dei cinque giorni o dei venti giorni, il Dirigente Scolastico attiverà la procedura prevista per il mancato assolvimento dell'obbligo di vaccinazione.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente Scolastico invita l'interessato a trasmettere, **entro e non oltre tre giorni**, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

L'inosservanza dell'adempimento dell'obbligo vaccinale, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D. L. 172/2021, comporta l'immediata sospensione del rapporto di lavoro, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, senza retribuzione né altro emolumento comunque denominato, fino al completamento o all'avvio del ciclo vaccinale che, comunque, deve essere effettuato entro sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Per lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale, al personale si applica la sanzione di cui all'art. 4-ter, comma 6, del D. L. n. 44/2021, introdotta dal D. L. n. 19/2020, sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro, irrogata dal Prefetto; la sanzione amministrativa pecuniaria, da 400 a 1.000 euro, si applica anche ai soggetti inadempienti alla verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale.

L'informativa sul trattamento dati personali sarà aggiornata sul sito istituzionale della scuola, nella sezione "*privacy e protezione dei dati*" prima dell'inizio del trattamento degli stessi e, comunque, entro il 12 dicembre.

Si allega alla presente nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1889 del 07/12/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa *Maria Gabriella Spitaleri*

Firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. L. n. 39/93